

# AVVISO PUBBLICO

## POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE

### DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

FAQ 23 maggio 2024

1. L'Articolo 1 (Finalità e Progetti Ammissibili) dell'Avviso stabilisce che l'ente/proponente per essere finanziato non deve aver ottenuto un altro contributo pubblico. Si intende sulla stessa tipologia di intervento? Se ho già avuto un finanziamento su un centro di raccolta e ora voglio fare ulteriori opere per ampliarlo o attrezzarlo, posso farlo?

L'articolo 1 dell'Avviso stabilisce che *"Ogni Progetto finanziabile deve: ... b. non avere ottenuto un altro contributo pubblico"*. Per Progetto si intende quello caratterizzato da un proprio "Codice Unico di Progetto" (CUP) e, tra l'altro, da un proprio Quadro Economico, che può essere anche un Progetto di ampliamento di un centro di raccolta già realizzato. Anche nell'ambito di una progettazione esistente si può "stralciare" un Progetto finanziabile dall'Avviso se organico e funzionale, a condizione che negli elaborati progettuali sia chiaramente evidenziato ciò che sarà realizzato con il contributo del presente Avviso e ciò che è stato o sarà realizzato a valere su altre risorse finanziarie.

2. L'Avviso ammette un costo progettuale non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 300.000 euro. In caso di associazione di comuni ("Criterio di selezione" n. 4 del bando), l'importo massimo aumenta?

L'articolo 3 dell'avviso stabilisce che *"Il contributo .... non può superare in ogni caso l'importo di 300.000,00 euro per ciascun Progetto e ciascun Beneficiario"*. L'importo del contributo massimo è quindi di 300.000,00 euro anche nel caso di un unico progetto realizzato dalle Forme Associative tra Comuni del Lazio di cui agli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

L'importo massimo di 300.000,00 euro riguarda in ogni caso il contributo e quindi l'importo del progetto (quadro economico) può anche essere superiore qualora la differenza sia oggetto di cofinanziamento a carico dei beneficiari.

3. Nel caso di progetto realizzato dalle Forme Associative tra Comuni del Lazio di cui agli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., il cofinanziamento del Beneficiario deve avvenire proporzionalmente tra i Comuni associati?

L'Avviso non disciplina i contenuti degli accordi tra i comuni che sono liberi di regolarsi tra di loro. La percentuale di cofinanziamento del Beneficiario in rapporto ai costi ammissibili complessivi del Progetto, utilizzata per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 3, sarà quindi quella derivante dal cofinanziamento complessivo a carico della Forma Associativa di cui agli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000. Qualora tale cofinanziamento non sia già formalizzato al momento della presentazione della Domanda, il perfezionamento dell'Atto di Impegno sarà condizionato a tale formalizzazione, da prodursi entro 30 giorni la messa a disposizione dell'atto di impegno stesso, come disciplinato all'articolo 7 dell'Avviso.

4. Il cofinanziamento del Beneficiario, valido al fine dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio di selezione 3, può comprendere apporti in natura, quale ad esempio l'area o di altri beni che il proponente mette a disposizione dell'intervento? In precedenti avvisi l'apporto in natura valore da stimare tramite specifica perizia, era considerato quale cofinanziamento.

Il criterio di selezione 3 prende in considerazione la percentuale di cofinanziamento del Beneficiario in rapporto ai costi ammissibili complessivi del Progetto. Come stabilito dall'articolo 4 dell'Avviso *"I costi ammissibili sono quelli previsti dal Quadro Economico di cui all'art. 5 dell'allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 (o documento analogo per quanto riguarda gli acquisti di beni o e servizi) stilato in conformità alla normativa applicabile"*, con alcune esclusioni. Il Quadro Economico non comprende apporti in natura ma solo spese di natura finanziaria e di conseguenza il cofinanziamento del beneficiario rilevante per il criterio di selezione 3 è esclusivamente quello finanziario.

5. L'articolo 4 (Costi ammissibili) dell'Avviso, riporta che sono escluse le *"spese relative all'acquisto di veicoli, mezzi e attrezzature di trasporto, anche se specifici per la raccolta differenziata"*. E' ammissibile l'acquisto di cassoni scarrabili per attrezzare i centri di raccolta comunali?

Sì, i cassoni scarrabili non sono veicoli, mezzi o attrezzature di trasporto, e comunque il loro uso in un centro di raccolta è solo marginalmente legato al trasporto.

6. Le apparecchiature di compostaggio dinamico (anche dette compostiere elettromeccaniche) possono rientrare nelle attrezzature oggetto del finanziamento, previste dai punti A. e D. dell'articolo 1 (Finalità progetti ammissibili)?

Le compostiere elettromeccaniche sono compostiere domestiche o di comunità pertanto, poiché l'articolo 1, lett. A dell'avviso prevede *"l'identificazione del conferitore"* è quantomeno necessario che il soggetto proponente disponga di un *"albo dei compostatori"* nel quale si possa individuare a chi viene affidata la compostiera e si possa risalire al volume di rifiuto conferito. Se il proponente dimostra la rispondenza a quanto sopra la risposta è positiva.

7. Si richiede di specificare meglio cosa viene finanziato per i progetti presentati per il punto D: se solo i lavori (edili) per la costruzione di Centri di raccolta oppure anche l'acquisto di attrezzature per l'ottimizzazione della raccolta differenziata.

Per Centro di raccolta deve intendersi l'infrastruttura circoscritta da recinzione e sorvegliata per i quali sono ammissibili i lavori di realizzazione nonché la fornitura di tutte le attrezzature comprese all'interno della recinzione, strettamente utili alla gestione del ciclo dei rifiuti.

8. È ammissibile al finanziamento un progetto che prevede da parte di una Amministrazione comunale l'acquisto di isole ecologiche informatizzate dalla società che attualmente ne è proprietaria e che le fornisce con contratto di fornitura comprensivo di manutenzione e assistenza?

Si rammenta che l'articolo 1 dell'Avviso stabilisce che i progetti devono prevedere un incremento della percentuale di raccolta differenziata. Se la società proprietaria delle isole ecologiche informatizzate è la stessa che ha un contratto di fornitura, noleggio, installazione, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate, l'acquisto delle medesime isole non è ammissibile in quanto l'utilizzo da parte del comune delle stesse per il tramite della società appaltatrice è già oggetto di un contratto di appalto. Il

comune potrà acquistare altre isole ecologiche affidando alla società la gestione delle procedure di acquisto e la successiva gestione operativa.

**9. È ammissibile al finanziamento un progetto che prevede il finanziamento di parte del canone di locazione?**

Anche se non esplicitato nell'Avviso, la Scheda Tecnica allegata alla Determinazione G15450 del 20 novembre 2023 cita come spesa ammissibile "spese per il noleggio di macchinari e attrezzature, necessarie per la realizzazione dell'operazione, per un periodo di tempo congruo alla durata dell'operazione"; pertanto se la locazione riguarda macchinari e attrezzature, necessarie per la realizzazione dell'operazione per un periodo ben definito, la spesa è ammissibile.

**10. È ammissibile al finanziamento un progetto che prevede da parte dell'Amministrazione comunale la migloria attraverso sistema informatizzato di controllo dei volumi delle isole ecologiche di proprietà di terzi (senza che queste siano riscattate dall'Amministrazione stessa)?**

La spesa può essere ammissibile se la proprietà delle isole ecologiche riguarda un soggetto che ha stipulato con l'Amministrazione comunale un contratto di fornitura, noleggio, installazione, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati.

**11. Con riferimento alla lettera B. dell'articolo 1 dell'Avviso si chiede cosa si intenda per "attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore", nello specifico in questa tipologia possono farsi rientrare i contenitori provvisti di tag per la raccolta differenziata puntuale, e quali altri tipi di attrezzature?**

Sono ammissibili le attrezzature che, oltre a differenziare il rifiuto, inducono un valore aggiunto a tale differenziazione riscontrabile in una riduzione della tariffa connessa ad una più precisa quantificazione del rifiuto prodotto. In tale categoria potrebbero rientrare le attrezzature utili alla Tariffazione Puntuale ma anche, ad esempio, i Centri per il Riuso. Nel caso della Tariffazione Puntuale il soggetto proponente non deve aver avuto un contributo concesso nell'ambito del bando di cui alle determinazioni n. G16459 del 30 dicembre 2020 e n. G07103 del 1 giugno 2022.

**12. Con riferimento all'intervento indicato alla lettera C. dell'Avviso si chiede se in questa tipologia si possono far rientrare i costi per la distribuzione "porta a porta" dei kit necessari al fine di introdurre la tariffazione puntuale con la relativa geolocalizzazione e trasmissione dei dati, nonché la distribuzione del kit per la raccolta della plastica, facendoli rientrare della distribuzione di consumo all'utente per la raccolta differenziata.**

La lettera C dell'Avviso riporta espressamente, strumentazione hardware e software, pertanto i citati kit sono ammissibili se rientrano in queste categorie e fanno parte di un sistema integrato di gestione e raccolta dati; non sono ammissibili spese relative all'acquisto di semplici contenitori in plastica da distribuire agli utenti.